

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1/7/2015, n. 0136/Pres.

**Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR)
FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”.**

Modifiche approvate da:

DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Definizioni

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

- Articolo 3 Trasferimenti in favore del Fondo
- Articolo 4 Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo
- Articolo 5 Comunicazione delle esigenze finanziarie

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC

- Articolo 6 Funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi
- Articolo 7 Procedure
- Articolo 8 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

- Articolo 9 Definizione di gestione ordinaria
- Articolo 10 Primo impegno a valere sulle risorse del Programma e concessione delle risorse destinate al Programma e al PAC
- Articolo 11 Autorizzazione dei pagamenti
- Articolo 12 Pagamenti
- Articolo 13 Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

- Articolo 14 Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore
- Articolo 15 Rapporti con Organismi intermedi
- Articolo 16 Entrata in vigore

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e del Programma di Azione Coesione 2014 – 2020 (PAC) in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014 - 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell’ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il POR, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);
 - b) Accordo di Partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l’approccio della “governance” a più livelli, che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e emanato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 in seguito a negoziato con lo Stato;
 - c) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma o POR) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in corso di approvazione dalla Commissione europea che contribuisce all’attuazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale; il Programma si articola in assi prioritari, priorità d’investimento e azioni;
 - d) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 declinabili in una o più delle priorità di investimento di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il

- regolamento (CE) n. 1080/2006);
- e) Priorità d'investimento: le misure definite all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - f) Azione: le specifiche attività previste dal Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità d'investimento;
 - g) Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC): insieme di interventi complementari rispetto al Programma, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 e cofinanziati dallo Stato o dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
 - h) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento;
 - i) Autorità di gestione: è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento. Tale organismo è individuato dal "regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
 - j) Autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma detta Autorità è individuata dal "regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
 - l) Autorità di audit: l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma di cui all'articolo 123, paragrafo 4, e all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
 - m) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile della gestione del Fondo di cui alla lettera q)¹ nell'ambito del Programma. Tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
 - n) Organismi intermedi:
 - a) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013,

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPR n. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

- qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, sulla base di accordi registrati formalmente per iscritto ai sensi dell'art. 123, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1301/2013, le città e gli organismi subregionali o locali ("Autorità urbane") responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti di concerto con l'Autorità di gestione, la cui portata è formalizzata con decisione, per iscritto;²
- o) Autorità ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013 n. 678, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;
- p) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate a ciascun Asse del Programma; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- q) Fondo: il Fondo "POR FESR 2014 – 2020", gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, e istituito con l'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.
- r) Sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, volto a garantire l'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 966/2012;
- s) Sistema informativo del Programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, registra anche gli scambi di informazioni tra i beneficiari, l'Autorità di gestione, il Soggetto pagatore, le Strutture regionali attuatrici, gli Organismi intermedi, l'Autorità di certificazione, l'Autorità di audit e l'Autorità ambientale che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

² Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

Articolo 3
(Trasferimenti in favore del Fondo)

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi all'Autorità di gestione che ne valida la relativa programmazione finanziaria³, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1, avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.

3. Al Fondo sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi prioritari del Programma e del PAC, ivi compresi gli oneri fiscali.

Articolo 4
(Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo)

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, eccetto le disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale e i documenti di programmazione⁴.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.

3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma e dal PAC.

3 bis Il Soggetto pagatore opera le registrazioni sulla contabilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) dopo aver eseguito le verifiche contabili previste per gli atti di impegno, pagamento e relative variazioni di cui agli articoli 10, comma 6 bis e 12, comma 2 e per gli atti di recupero e restituzione previsti dalle specifiche disposizioni dettate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.⁵

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 2, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il rendiconto della gestione e la documentazione contabile di corredo previsti dagli articoli 11, 18 bis, 63 e 65 del decreto legislativo 118/2011⁶.

5. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo del Programma di cui all'articolo 2, lettera s).

6. Le comunicazioni fra il Soggetto pagatore e gli Organismi del sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), avvengono tramite il sistema di scambio e di registrazione elettronico di dati di cui all'articolo 2, lettera s).

7. Le Autorità di gestione, di certificazione e di audit hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel sistema di cui all'articolo 2 lettera s).

Articolo 5

(Comunicazione delle esigenze finanziarie)

1. Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente all'Autorità di Gestione e⁷ al Soggetto pagatore, secondo le modalità dagli stessi⁸ stabilite, le esigenze finanziarie di propria competenza attraverso il sistema informativo del Programma di cui all'articolo 2, lettera s).

2. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi e validate dall'Autorità di Gestione⁹.

3. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola Struttura o Organismo eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate ai sensi del comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorità di gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC

⁶ Parole aggiunte da art. 3, c. 3, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

⁷ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

⁹ Parole aggiunte da art. 4, c. 2, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

Articolo 6

(Funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi)

1. Nel rispetto dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 e successive modifiche e integrazioni, le funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, con riferimento al Programma e al PAC, per quanto non diversamente previsto dalle specifiche disposizioni nazionali del PAC stesso, sono specificate nei commi da 2 a 6.

2. Le funzioni dell'Autorità di gestione sono:

- a) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR e del PAC, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle Strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;
- b) elaborare, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma e del PAC che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;
- c) organizzare e condurre le attività del Comitato di sorveglianza ;
- d) predisporre, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;
- e) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;
- f) elaborare e presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finale di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) organizzare le attività di valutazione del Programma e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'articolo 54 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 presentando il piano di valutazione di cui all'articolo 114 Reg. (UE) n. 1303/2013 al Comitato di sorveglianza ;
- h) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), per quanto di competenza dell'Autorità di gestione, a cui tutte le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi devono attenersi;
- i) predisporre, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;
- j) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le

- bozze di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;
- k) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'articolo 122, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - l) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate secondo quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dei rischi individuati;
 - m) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità di gestione di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità, come previsto dall'Allegato III all'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di garantire una sana gestione finanziaria come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - n) istituire, con la collaborazione delle Strutture attuatrici e degli Organismi intermedi, il sistema informativo del Programma e del PAC di cui all'articolo 2, punto s);
 - o) stabilire procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 2, lettera s);
 - p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonché provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate all'Autorità di Gestione e al Soggetto pagatore dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi;¹⁰
 - q) elaborare, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, da proporre all'Autorità di certificazione per il successivo inoltro alla Commissione Europea e allo Stato;
 - r) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione Europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui al punto m), da proporre all'Autorità di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;
 - s) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da inviare alla Commissione Europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 966/2012;
 - t) gestire i rapporti con la Commissione Europea e lo Stato con particolare riguardo

¹⁰ Lettera sostituita da art. 5, c.1, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

- alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- u) coordinare i rapporti tra l'Autorità ambientale e le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi nell'attuazione del Programma e del PAC;
 - v) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dalla Strategia stessa;
 - w) garantire modalità di esame dei reclami di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'Autorità di gestione si avvale del Servizio gestione fondi comunitari.

4. Le funzioni delle Strutture regionali attuatrici sono:

- a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, punto d) secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;
- b) elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza di cui al comma 2, punto d) e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità d'investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione;
- d) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione di cui al comma 2, punto d) e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale;
- e) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;
- g) accertare, secondo le procedure definite dall'Autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- h) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile

- adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
 - j) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le "check list" e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;
 - k) collaborare alle attività di valutazione del Programma;
 - l) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui ai punti i) e j);
 - m) fornire all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
 - n) concorrere con l'Autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - o) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di gestione, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
 - p) monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
 - q) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - r) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i "target" previsti nel "Performance Framework" ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - s) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi;
 - t) garantire la supervisione sulle attività delegate agli Organismi intermedi.

5. Gli Organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a r), individuate e delegate con la convezione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice competente.

6. L'Organismo intermedio è direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

6 bis Gli Organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e

designati dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono operare come Organismi regionali del sistema di gestione e controllo.¹¹

6 ter In considerazione della capacità amministrativa dimostrata nella gestione pluriennale delle funzioni amministrative delegate e concernenti la concessione di incentivi, il sistema camerale opera come Organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dal Programma.¹²

6 quater Qualora gli Organismi intermedi operino come Organismi regionali del sistema di gestione e controllo, possono utilizzare i sistemi informativi e gestionali dell'Amministrazione regionale, a fini di massimizzare l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate.¹³

Articolo 7 (Procedure)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, individua la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e del PAC.

2. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, approva e modifica il piano finanziario analitico del Programma e del PAC, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi.

2 bis L'Autorità di gestione dà comunicazione al Soggetto pagatore delle variazioni di cui al comma 2 per l'adozione dei conseguenti atti contabili sul Fondo ex articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.¹⁴

3. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:

- a) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
- b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle Strutture regionali attuatrici e in cui la Regione risulta beneficiario;
- c) individua gli strumenti normativi di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'articolo 5 della L.R n. 14/2015, assegnando le relative risorse;
- d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

¹¹ Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

¹² Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

¹³ Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

¹⁴ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

4. Qualora il piano finanziario di cui al comma 2 non dispone la ripartizione delle risorse per Servizio, i Direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate alle azioni gestite da più Servizi, ai Servizi medesimi anche fra le diverse linee di intervento, ove presenti, nell'ambito della medesima azione. Nel caso di azioni articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove necessario, i direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate all'attività fra le linee di intervento medesime. La ripartizione delle risorse e gli atti di approvazione sono inseriti nel sistema informativo del Programma.

Articolo 8

(Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato)

1. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del Programma assegnando a ciascuna Struttura il relativo "budget" minimo annuale. La pianificazione di spesa tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei "target" intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento e può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma. Al fine di una corretta ripartizione del "budget" di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione dei "target" intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del Programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assegnando a ciascuna Struttura il relativo "target" da raggiungere entro la scadenza del 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.

3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui ai commi 1 e 2 può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma.

4. L'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei "target" intermedi e finali di risultato del Programma di cui ai commi 1 e 2 e attivano tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dal Programma oltre che al pieno utilizzo delle risorse finanziarie.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Articolo 9
(Definizione di gestione ordinaria)

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Articolo 10
(Primo impegno a valere sulle risorse del Programma e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC)¹⁵

1. Si considera atto di primo impegno a valere sulle risorse del Programma il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC.

2. Gli atti di rideterminazione del primo impegno a valere sulle risorse del Programma di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni di cui al precedente comma 1 non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'articolo 7, comma 4.

4. I Direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, assumendo l'impegno di spesa.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'articolo 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. Gli Organismi intermedi di cui all'articolo 6, comma 6 bis operano, sotto la propria responsabilità, il primo impegno a valere sulle risorse del Programma, la rideterminazione dello stesso primo impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5.

¹⁵ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPR n. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

7 Il Soggetto pagatore non procede alla registrazione contabile sul Fondo degli impegni e delle relative variazioni, qualora rilevi, anche tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle specifiche disposizioni per l'impegno delle risorse finanziarie definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

Articolo 11 (Autorizzazione dei pagamenti)

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del Programma l'atto di cui al comma 2.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli strumenti attuativi del Programma e del PAC.

3. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 131, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi inviti e dalle Strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di

spesa annuali del Programma di cui all'articolo 8¹⁶.

6. Gli Organismi intermedi autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Articolo 12 (Pagamenti)

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'articolo 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle verifiche di cui all'articolo 11, comma 1, e alle specifiche disposizioni per il pagamento definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

3. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Articolo 13 (Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia)

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del Programma i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere comunicati al Soggetto pagatore.

3. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema informativo inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

CAPO V DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Articolo 14 (Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore)

¹⁶ Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 3/10/2017, n. 0227/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42).

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera c), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei "target" di spesa annuali indicati dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

- a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del Programma e gli adempimenti di cui agli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'Incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera a);
- c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'articolo 12, comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'articolo 10, comma 4, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

Articolo 15 (Rapporti con Organismi intermedi)

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e l'Amministrazione regionale, ovvero con le Strutture regionali attuatrici e il Soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma e del PAC loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'articolo 2, punto 18), e dall'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La responsabilità finanziaria per le attività delegate rimane in capo agli Organismi intermedi.

3. Le Strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'articolo 6 comma 4 lettera t).

4. Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, con decreto del Direttore centrale competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

5. I Direttori di servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il Soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'articolo 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi sono definiti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.